



Bruxelles, 13 luglio 2020  
REV1 – sostituisce l'avviso datato 8  
febbraio 2018

## **AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI**

### **RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>3</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo tale accordo instaurerebbe una relazione che sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>4</sup>.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulle implicazioni giuridiche che avrà sulla loro attività la fine del periodo di transizione.

---

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>4</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quale il reciproco riconoscimento.

## Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia in particolare ai revisori legali dei conti e alle imprese di revisione contabile di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso, di informare debitamente i clienti e di prendere, se necessario, gli opportuni provvedimenti, tra cui registrarsi nell'UE come revisori dei conti di un paese terzo o come imprese di revisione contabile di un paese terzo.

Un'impresa di revisione contabile abilitata in uno Stato membro dovrà verificare attentamente se dopo la fine del periodo di transizione soddisferà ancora le condizioni di cui alla direttiva sulla revisione legale dei conti, in particolare per quanto riguarda i diritti di voto e i membri dell'organo di amministrazione o di direzione. Questa raccomandazione vale solo per le imprese che hanno membri abilitati nel Regno Unito.

**N.B.** Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali sui conflitti di legge e di giurisdizione ("cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale");
- il diritto dell'Unione sulle società;
- le norme unionali sulla protezione dei dati personali.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>5</sup>.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore della revisione legale dei conti (in particolare la direttiva sulla revisione legale dei conti<sup>6</sup>). Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

### 1. DIRITTO DI EFFETTUARE REVISIONI LEGALI DEI CONTI NELL'UE

Dopo la fine del periodo di transizione, le persone fisiche abilitate dal Regno Unito a esercitare la professione di revisori dei conti (*revisori dei conti del Regno Unito*) diventeranno *revisori dei conti di un paese terzo* e non saranno più considerate *revisori legali dei conti* ai fini della direttiva sulla revisione legale dei conti<sup>7</sup>. Gli enti di revisione contabile abilitati dal Regno Unito (*enti di revisione contabile del Regno Unito*) diventeranno *enti di revisione contabile di un paese terzo* e non saranno più considerati *imprese di revisione contabile* ai fini della direttiva. Né i

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it).

<sup>6</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 44 della direttiva sulla revisione legale dei conti, un *revisore dei conti del Regno Unito* può in quanto *revisore dei conti di un paese terzo* aspirare a ottenere l'abilitazione di *revisore legale dei conti* in uno Stato membro, a condizione che sussistano vari requisiti tra cui la reciprocità. I *revisori dei conti di un paese terzo* così abilitati saranno soggetti alla vigilanza delle autorità di quello Stato membro.

*revisori dei conti del Regno Unito* né *gli enti di revisione contabile del Regno Unito* avranno il diritto di effettuare revisioni legali prescritte dalla legislazione di uno Stato membro in conformità della direttiva.

## **2. REQUISITI DELLE IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE (DIRITTI DI VOTO, MEMBRI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE O DI DIREZIONE)**

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulla revisione legale dei conti, l'impresa di revisione contabile abilitata in uno Stato membro dell'UE deve soddisfare, tra l'altro, le seguenti condizioni:

- una maggioranza dei diritti di voto deve essere detenuta da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano le condizioni imposte dalla direttiva per l'abilitazione negli Stati membri;
- una maggioranza fino a un massimo del 75 % dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione deve essere costituita da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano le condizioni imposte dalla direttiva per l'abilitazione negli Stati membri.

Dopo la fine del periodo di transizione, i membri abilitati nel Regno Unito non saranno più computati al fine di questi requisiti.

## **3. ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI REVISORI DEI CONTI E DEGLI ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI UN PAESE TERZO**

Dopo la fine del periodo di transizione, il *revisore dei conti del Regno Unito* o l'*ente di revisione contabile del Regno Unito* che presenta la relazione di revisione riguardante i conti annuali o consolidati di una società costituita al di fuori dell'UE i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato<sup>8</sup> di uno Stato membro dell'UE dovrà essere iscritto all'albo dello Stato membro come *revisore dei conti di un paese terzo* o *impresa di revisione contabile di un paese terzo*<sup>9</sup> a norma dell'articolo 45 della direttiva sulla revisione legale dei conti.

In assenza dell'iscrizione all'albo, la relazione di revisione non avrà alcun effetto giuridico nello Stato membro interessato.

I *revisori dei conti del Regno Unito* o gli *enti di revisione contabile del Regno Unito* che saranno iscritti all'albo a norma dell'articolo 45 della direttiva dopo la fine del periodo di transizione saranno soggetti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dello Stato membro di iscrizione (articolo 45, paragrafo 3). L'articolo 46 della direttiva conferisce alla Commissione il potere di

---

<sup>8</sup> Fatta eccezione per gli emittenti di titoli di debito con valore nominale elevato (cfr. l'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva sulla revisione legale dei conti).

<sup>9</sup> Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sulla revisione legale dei conti.

dichiarare l'equivalenza del sistema di controllo pubblico del Regno Unito<sup>10</sup>. Conseguenza diretta di tale decisione sarebbe che gli Stati membri possono, su base di reciprocità, disapplicare integralmente o parzialmente i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva. La valutazione dell'equivalenza del Regno Unito è comunque ancora in corso. Tutti i portatori di interessi devono pertanto tenersi informati e pronti all'eventualità che non sia concessa l'equivalenza.

#### 4. ALTRI ASPETTI

- **Revisione legale dei conti consolidati delle imprese dell'UE che hanno società controllate nel Regno Unito.** In conformità dell'articolo 27 (Revisione legale del bilancio consolidato) della direttiva sulla revisione legale dei conti, il *revisore legale dei conti* abilitato o l'*impresa di revisione contabile* abilitata in uno Stato membro che funge da revisore dei conti del gruppo di un'impresa nell'UE dovrà tener conto del fatto che, rispetto alla revisione delle controllate di tale impresa nel Regno Unito, il pertinente *revisore dei conti del Regno Unito* o *ente di revisione contabile del Regno Unito* sarà considerato *revisore dei conti di un paese terzo* o *ente di revisione contabile di un paese terzo* ai fini degli obblighi di cui allo stesso articolo (ad es. il lavoro di revisione del *revisore dei conti del Regno Unito* o dell'*ente di revisione contabile del Regno Unito* sarà soggetto alla valutazione e all'esame del revisore dei conti del gruppo).
- **Cooperazione dei revisori legali dei conti e delle imprese unionali di revisione contabile con le autorità competenti del Regno Unito.** In conformità dell'articolo 23 (Riservatezza e segreto professionale), paragrafo 5, secondo comma, della direttiva sulla revisione legale dei conti, il *revisore legale dei conti* abilitato o l'*impresa di revisione contabile* abilitata in uno Stato membro che effettua la revisione legale dei conti di un'impresa nell'UE appartenente a un gruppo di imprese la cui impresa madre è nel Regno Unito, o di un'impresa nell'UE che ha emesso valori mobiliari nel Regno Unito può trasferire le carte di lavoro o altri documenti relativi alla revisione dell'impresa nell'UE alle autorità competenti del Regno Unito soltanto alle condizioni di cui all'articolo 47 della medesima direttiva. A tal fine serve l'accordo dello Stato membro interessato e devono esistere accordi di reciprocità tra le autorità competenti basati su una decisione di adeguatezza della Commissione. La valutazione dell'adeguatezza del Regno Unito è comunque ancora in corso. Tutti i portatori di interessi devono pertanto tenersi informati e pronti all'eventualità che non sia riconosciuta l'adeguatezza.

Quanto sopra non pregiudica la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di abilitare un revisore dei conti di un paese terzo alla funzione di revisore legale dei conti, a norma dell'articolo 44 della direttiva sulla revisione legale dei conti.

Il sito web della Commissione sulla revisione dei documenti contabili delle società ([https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/auditing-companies-financial-statements\\_it](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/auditing-companies-financial-statements_it)) riporta informazioni generali

---

<sup>10</sup> Articolo 46 della direttiva sulla revisione legale dei conti.

riguardanti la revisione legale. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali